

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 810 del 14/05/2024

Seduta Num. 20

Questo martedì 14 **del mese di** Maggio
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/830 del 06/05/2024

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA,
CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE
MARINE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Ferrecchi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- gli artt. 37 e seguenti della L.R. n. 10 del 30 giugno 2008, che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia Romagna alla "Fondazione Centro Ricerche Marine";
- lo Statuto della regione Emilia-Romagna ed in particolare l'articolo 64, comma 4, che disciplina la proposta di modifica dello statuto di enti, aziende, società e associazioni;

Premesso che è necessario modificare lo statuto della Fondazione Centro Ricerche Marine, come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per consentire:

- ✓ l'integrazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
- ✓ la semplificazione della parte relativa alla quantificazione dei contributi dei Fondatori;
- ✓ la possibilità di nominare i rappresentanti dei Soci alla luce dei cambiamenti avvenuti;

Richiamate:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", nonché le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la delibera di Giunta regionale 18 giugno 2019, n. 955 "Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in Enti ed Organismi Partecipati";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 474 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente

e gestione del personale”;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 29/04/2024.0440536 è stata garantita l'informazione preventiva all'assemblea legislativa ai sensi dell'art. 64, comma 4, dello Statuto;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati.

Su proposta del Vicepresidente assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo,

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di modificare lo statuto della Fondazione Centro Ricerche Marine come indicato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre le ulteriori pubblicazioni previste dalle vigenti disposizioni regionali ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Fondazione Centro Ricerche Marine

Proposte di modifiche allo statuto (vengono di seguito riportati solo gli articoli modificati).

Testo attuale	Testo proposto. (In grassetto le parti modificate).
<p>ARTICOLO 2 – Finalità</p> <p>La Fondazione ha come oggetto sociale:</p> <p>a) lo studio, la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico, il monitoraggio, le analisi e i controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino ed alle sue risorse nonché lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione e all'attuazione di iniziative, mostre, convegni e seminari inerenti lo studio dell'ambiente marino in tutte le sue articolazioni ecologiche, economiche, culturali e storiche;</p> <p>b) lo svolgimento di attività di alta formazione tecnologica nei settori sopra menzionati al punto a);</p> <p>c) la realizzazione di attività finalizzate alla tutela del mare e delle sue risorse, anche attraverso corsi di formazione e programmi di educazione ambientale.</p> <p>d) l'istituzione di riconoscimenti e premi a favore di studiosi e di istituzioni scientifiche e divulgative, di amministrazioni pubbliche e di soggetti operanti nelle discipline attinenti alle scienze ambientali ed al governo integrato del territorio.</p> <p>In particolare la Fondazione effettua ricerche e studi, anche su commissione, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque ed i problemi igienico-sanitari, ambientali e socio economici connessi all'uso del mare da parte dell'uomo.</p> <p>La Fondazione può inoltre svolgere analoghe attività su acque interne e di transizione.</p> <p>Alle attività formativo-didattiche e di ricerca e studio della Fondazione possono concorrere il Corso di Laurea in Acquacoltura ed igiene delle produzioni ittiche e altre strutture didattiche e di ricerca dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e ad altri atenei o istituti di ricerca purché vocati e interessati ai settori di cui ai commi precedenti, nonché l'Agenzia Regionale</p>	<p>ARTICOLO 2 – Finalità</p> <p>La Fondazione ha come oggetto sociale:</p> <p>a) lo studio, la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico, il monitoraggio, le analisi e i controlli igienico sanitari concernenti i problemi connessi all'ambiente marino ed alle sue risorse nonché lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione e all'attuazione di iniziative, mostre, convegni e seminari inerenti lo studio dell'ambiente marino in tutte le sue articolazioni ecologiche, economiche, culturali e storiche;</p> <p>b) lo svolgimento di attività di alta formazione tecnologica nei settori sopra menzionati al punto a);</p> <p>c) la realizzazione di attività finalizzate alla tutela del mare e delle sue risorse, anche attraverso corsi di formazione e programmi di educazione ambientale.</p> <p>d) l'istituzione di riconoscimenti e premi a favore di studiosi e di istituzioni scientifiche e divulgative, di amministrazioni pubbliche e di soggetti operanti nelle discipline attinenti alle scienze ambientali ed al governo integrato del territorio.</p> <p>In particolare la Fondazione effettua ricerche e studi, anche su commissione, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque ed i problemi igienico-sanitari, ambientali e socio economici connessi all'uso del mare e delle sue risorse (pesca e acquacoltura) da parte dell'uomo.</p> <p>La Fondazione può inoltre svolgere analoghe attività su acque interne e di transizione.</p> <p>Alle attività formativo-didattiche e di ricerca e studio della Fondazione possono concorrere il Corso di Laurea in Acquacoltura ed igiene delle produzioni ittiche e altre strutture didattiche e di ricerca dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed altri atenei o istituti di ricerca pubblici o privati purché vocati e interessati ai settori di cui ai commi precedenti, nonché</p>

<p>per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA). Tali rapporti saranno regolati da apposite convenzioni.</p>	<p>l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPAE) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER). Tali rapporti saranno regolati da apposite convenzione.</p>
<p>ARTICOLO 4 - Vigilanza</p> <p>L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.</p>	<p>ARTICOLO 4 - Vigilanza</p> <p>L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia tempo per tempo vigenti.</p>
<p>ARTICOLO 6 - Fondo di gestione</p> <p>Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, dalla Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e privati; - dai contributi dei Fondatori; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare annualmente contributi a carico dei Fondatori, da imputare al fondo di gestione, sulla base del programma triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 11.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la necessità di contributi di cui al secondo comma a carico dei Fondatori, la relativa determinazione deve tenere conto della ripartizione degli stessi nei seguenti gruppi omogenei, anche in base alle loro dimensioni e capacità economiche e finanziarie individuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regioni; 2) Amministrazioni provinciali; 3) Fondazioni bancarie; 4) Alma Mater Studiorum Università di Bologna; 5) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 6) Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 7) Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 20.000 abitanti; 	<p>ARTICOLO 6 - Fondo di gestione</p> <p>Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, dalla Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e privati; - dai contributi dei Fondatori; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare annualmente contributi a carico dei Fondatori, da imputare al fondo di gestione, sulla base del programma triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 11.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la necessità di contributi di cui al secondo comma a carico dei Fondatori, la relativa determinazione deve tenere conto delle dimensioni e della capacità contributiva dei medesimi, nonchè delle eventuali limitazioni normative alla contribuzione.</p> <p>Il contributo a carico dei Fondatori di cui al secondo comma non potrà essere superiore, per ciascun Fondatore, alla entità di partecipazione al patrimonio della Fondazione.</p> <p>Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p>

<p>8) Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;</p> <p>9) Altri soggetti.</p> <p>Il contributo a carico dei Fondatori di cui al secondo comma non potrà essere superiore, per ciascun Fondatore, alla entità di partecipazione al patrimonio della Fondazione.</p> <p>Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p>	
<p>ARTICOLO 7 - Esercizio finanziario</p> <p>L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio successivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.</p> <p>Il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e il bilancio economico di previsione devono essere trasmessi ai Fondatori accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di controllo, almeno 10 giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Copia del bilancio di esercizio, deve essere depositata nei modi di legge.</p> <p>Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.</p> <p>E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p>	<p>ARTICOLO 7 - Esercizio finanziario</p> <p>L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio successivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.</p> <p>Il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e il bilancio economico di previsione devono essere trasmessi ai Fondatori accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo, almeno 10 giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Copia del bilancio di esercizio, deve essere depositata nei modi di legge.</p> <p>Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.</p> <p>E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p>
<p>ARTICOLO 8 - Membri della Fondazione</p> <p>In considerazione dell'intervento costitutivo della Fondazione e dell'impegno assunto fin dalla sua nascita, sono Fondatori promotori i</p>	<p>ARTICOLO 8 - Membri della Fondazione</p> <p>In considerazione dell'intervento costitutivo della Fondazione e dell'impegno assunto fin dalla sua nascita, sono Fondatori promotori i fondatori delle Fondazioni Centro Ricerche</p>

<p>fondatori della Fondazione Centro Ricerche Marine e i fondatori della Fondazione CerviaAmbiente.</p> <p>Possono divenire Fondatori gli enti o altri soggetti pubblici e privati che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al Fondo di dotazione e di gestione in misura significativa nelle forme e nella misura determinata dai Fondatori promotori nell'atto di nomina.</p> <p>La nomina di nuovi fondatori viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere, da esprimersi in forma scritta, dei Fondatori promotori. Tale nomina sarà comunque comunicata in occasione della prima Assemblea dei Fondatori.</p> <p>E' in facoltà dei Fondatori, non partecipare per un periodo determinato al fondo di gestione di cui all'art.6, previa comunicazione da far pervenire almeno 12 mesi prima della predisposizione del bilancio preventivo annuale da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per il periodo di mancata partecipazione al fondo di gestione, il Fondatore dovrà astenersi dalla partecipazione alla Fondazione e dei relativi organi. Restano comunque in carica, sino alla scadenza del mandato, i componenti degli organi della Fondazione alla cui designazione/nomina abbia contribuito il Fondatore.</p>	<p>Marine e CerviaAmbiente.</p> <p>Possono divenire Fondatori gli enti o altri soggetti pubblici e privati che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al Fondo di dotazione e di gestione in misura significativa nelle forme e nella misura determinata dai Fondatori promotori nell'atto di nomina.</p> <p>La nomina di nuovi fondatori viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere, da esprimersi in forma scritta, dei Fondatori promotori. Tale nomina sarà comunque comunicata in occasione della prima Assemblea dei Fondatori.</p> <p>E' in facoltà dei Fondatori, non partecipare per un periodo determinato al fondo di gestione di cui all'art.6, previa comunicazione da far pervenire almeno 6 (sei) mesi prima della predisposizione del bilancio preventivo annuale da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per il periodo di mancata partecipazione al fondo di gestione, il Fondatore dovrà astenersi dalla partecipazione alla Fondazione e dei relativi organi. Restano comunque in carica, sino alla scadenza del mandato, i componenti degli organi della Fondazione alla cui designazione/nomina abbia contribuito il Fondatore.</p>
<p>ARTICOLO 10 - Assemblea</p> <p>Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Fondatori si riuniscono in assemblea, rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. L'Assemblea dei Fondatori è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione, o qualora lo richieda un numero di Fondatori previsto dal Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Fondatori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo statuto, obbligano tutti i Fondatori.</p> <p>Le assemblee sono tenute di regola nel Comune dove ha sede la Fondazione, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.</p> <p>L'Assemblea, può inoltre essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto</p>	<p>ARTICOLO 10 - Assemblea</p> <p>Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Fondatori si riuniscono in assemblea, rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. L'Assemblea dei Fondatori è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione, o qualora lo richieda un numero di Fondatori previsto dal Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Fondatori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo statuto, obbligano tutti i Fondatori.</p> <p>Le assemblee sono tenute di regola nel Comune dove ha sede la Fondazione, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.</p> <p>L'Assemblea, può inoltre essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto</p>

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso da inviarsi ai Fondatori con raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie, anche in assenza di formale convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze di cui dovrà essere dato conto nella relazione degli amministratori.

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Fondazione e, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente e, in subordine, al Consigliere anziano.

Nel caso di assenza o impedimento di tutti costoro, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta il Presidente fra i presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei alla compagine sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera in forma palese con le presenze e le maggioranze di cui all'art.21 del

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso da inviarsi ai Fondatori con raccomandata A.R., **posta elettronica certificata** o lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie, anche in assenza di formale convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze di cui dovrà essere dato conto nella relazione degli amministratori.

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Fondazione e, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente e, in subordine, al Consigliere anziano.

Nel caso di assenza o impedimento di tutti costoro, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta il Presidente fra i presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei alla compagine sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera in forma palese con le presenze e le maggioranze di cui all'art.21 del

<p>Codice Civile. Ai membri della Fondazione spetta un voto a testa. Compete all'Assemblea deliberare in merito alla: - nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e, fra questi, del Presidente, eventualmente del Vicepresidente, come previsto dall'articolo 11 del presente Statuto, e relativa determinazione di eventuali compensi e rimborsi spese per l'intera durata del loro mandato; - nomina e revoca per giusta causa dell' Organo di Controllo, e relativa determinazione dell'eventuale compenso per l'intero mandato, come previsto dall'art. 15 del presente Statuto; - approvazione del bilancio preventivo annuale, triennale e del consuntivo; - approvazione dei regolamenti della Fondazione. Tale competenza può essere delegata al Consiglio di Amministrazione; - attribuzione di eventuali deleghe al Consiglio di Amministrazione. Compete ai soli Fondatori promotori, riuniti in apposita Assemblea, deliberare, con le maggioranze di cui ai commi 2° e 3° dell'art.21 del Codice Civile, in merito a: - scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, previa proposta del Consiglio di Amministrazione; - approvazione di eventuali modifiche allo statuto della Fondazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Codice Civile. Ai membri della Fondazione spetta un voto a testa. Compete all'Assemblea deliberare in merito alla: - nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e, fra questi, del Presidente, eventualmente del Vicepresidente, come previsto dall'articolo 11 del presente Statuto, e relativa determinazione di eventuali compensi e rimborsi spese per l'intera durata del loro mandato; - nomina e revoca per giusta causa dell' Organo di Controllo, e relativa determinazione dell'eventuale compenso per l'intero mandato, come previsto dall'art. 15 del presente Statuto; - approvazione del bilancio preventivo annuale, triennale e del consuntivo; - approvazione dei regolamenti della Fondazione. Tale competenza può essere delegata al Consiglio di Amministrazione; - attribuzione di eventuali deleghe al Consiglio di Amministrazione. Compete ai soli Fondatori promotori, riuniti in apposita Assemblea, deliberare, con le maggioranze di cui ai commi 2° e 3° dell'art.21 del Codice Civile, in merito a: - scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, previa proposta del Consiglio di Amministrazione; - approvazione di eventuali modifiche allo statuto della Fondazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da N° 5 membri, tra cui il Presidente, nominati dai Fondatori. Devono far parte del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante di ciascuno dei seguenti gruppi di Fondatori: - Regioni, di cui almeno un rappresentante della Regione Emilia-Romagna; - Amministrazioni provinciali e Amministrazioni comunali; - Fondazioni bancarie; - Alma Mater Studiorum Università di Bologna; - Camere di Commercio, industria,</p>	<p>ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da N° 5 membri, tra cui il Presidente, nominati dai Fondatori. Deve far parte del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante della Regione Emilia-Romagna. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza, come previsto dalla Legge Regionale 27 Maggio 1994, n. 24, art. 3, della Regione Emilia Romagna, e successive modifiche ed integrazioni, e restano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, prima della</p>

artigianato e agricoltura;

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e esperienza, come previsto dalla Legge Regionale 27 Maggio 1994, n. 24, art. 3, della Regione Emilia Romagna, e successive modifiche ed integrazioni, e restano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, prima della scadenza del mandato.

I membri del Consiglio sono rinnovabili.

In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia alla carica della maggioranza dei membri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla prima Assemblea successiva.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare provvede:

- a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e. 3;
- b) ad approvare il programma triennale delle attività e relativi aggiornamenti annuali;
- c) a predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) ad approvare, su delega dell'Assemblea dei Fondatori, i regolamenti interni della Fondazione;
- e) a proporre ai Fondatori promotori eventuali modifiche statutarie;
- f) a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, contributi nonché all'acquisto e all'alienazione di beni

scadenza del mandato.

I membri del Consiglio sono rinnovabili.

In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia alla carica della maggioranza dei membri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla prima Assemblea successiva.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare provvede:

- a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e. 3;
- b) ad approvare il programma triennale delle attività e relativi aggiornamenti annuali;
- c) a predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) ad approvare, su delega dell'Assemblea dei Fondatori, i regolamenti interni della Fondazione;
- e) a proporre ai Fondatori promotori eventuali modifiche statutarie;
- f) a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, contributi nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g) a nominare e revocare eventuali Direttori, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi;
- h) a proporre ai Fondatori promotori lo scioglimento della Fondazione e relativa devoluzione del patrimonio;
- i) a nominare, tra i propri membri, il vicepresidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- j) a svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

<p>mobili ed immobili;</p> <p>g) a nominare e revocare eventuali Direttori, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi;</p> <p>h) a proporre ai Fondatori promotori lo scioglimento della Fondazione e relativa devoluzione del patrimonio;</p> <p>i) a nominare, tra i propri membri, il vicepresidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea;</p> <p>j) a svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa vigente.</p>	
<p>ARTICOLO 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure dall'Organo di Controllo.</p> <p>Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., o per via telematica o con lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>In carenza di formalità di convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo; in tal caso ogni partecipante può opporsi alla trattazione di materie su cui ritenga di non essere sufficientemente informato.</p> <p>Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente.</p> <p>Il Consiglio nomina, di volta in volta o in via continuativa, un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, ove non sia presente nell'organico della Fondazione il</p>	<p>ARTICOLO 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure dall'Organo di Controllo.</p> <p>Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con raccomandata A.R., o posta elettronica certificata o con lettera consegnata brevi manu, accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>In carenza di formalità di convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo; in tal caso ogni partecipante può opporsi alla trattazione di materie su cui ritenga di non essere sufficientemente informato.</p> <p>Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente.</p> <p>Il Consiglio nomina, di volta in volta o in via continuativa, un Segretario, anche estraneo al</p>

Direttore Amministrativo, cui compete la funzione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successivo comma, devono risultare dai verbali redatti dal Segretario, trascritti in apposito registro, firmati da chi presiede e dal Segretario stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o ad un Comitato esecutivo composto da tre membri, o a dipendenti della Fondazione, determinando i limiti della delega. L'esercizio dei poteri delegati deve essere oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, con periodicità non eccedente i sei mesi.

Per i consiglieri investiti di particolari deleghe può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un eventuale compenso nei limiti del budget di funzionamento determinato in sede di bilancio di previsione.

Il Consiglio può inoltre conferire poteri di rappresentanza e di firma ad amministratori e dipendenti della Fondazione.

Consiglio di Amministrazione, ove non sia presente nell'organico della Fondazione il Direttore Amministrativo, cui compete la funzione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successivo comma, devono risultare dai verbali redatti dal Segretario, trascritti in apposito registro, firmati da chi presiede e dal Segretario stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o ad un Comitato esecutivo composto da tre membri, o a dipendenti della Fondazione, determinando i limiti della delega. L'esercizio dei poteri delegati deve essere oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, con periodicità non eccedente i sei mesi.

Per i consiglieri investiti di particolari deleghe può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un eventuale compenso nei limiti del budget di funzionamento determinato in sede di bilancio di previsione.

Il Consiglio può inoltre conferire poteri di rappresentanza e di firma ad amministratori e dipendenti della Fondazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/830

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/830

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 810 del 14/05/2024

Seduta Num. 20

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi